

CORRESPONSIONE DEL COMPENSO AGLI AMMINISTRATORI IN MISURA FISSA

Gentile Associato,

Si reputa opportuno ricordare che il compenso agli amministratori (compenso di Collaborazione Coordinata e Continuativa) di Società di Persone e di Società di Capitali **previsto dall'atto costitutivo e deliberato dai soci**, nel rispetto delle modalità statutarie, è fiscalmente deducibile con il criterio "**di cassa**" come prescrive l'art. 95 c. 5 T.U.I.R..

Si fa presente che nelle Società di Capitali la delibera assembleare di determinazione dei compensi spettanti agli amministratori **è obbligatoria** e che, la sua mancanza determina la nullità dell'attribuzione del compenso e, di conseguenza, anche l'indeducibilità dello stesso (Sentenza Corte di Cassazione – Sezioni Unite n° 21933 del 29/08/2008 e sentenze della Sezione Tributaria della Cassazione n. 21953 del 28.10.2015 e n. 24768 del 04.12.2015).

Dal 1° gennaio 2001 tali compensi sono stati fiscalmente equiparati a quelli di lavoro dipendente con conseguente parificazione del regime di ritenute fiscali e contributive (IRPEF, addizionali, INPS, INAIL, detrazioni familiari, etc.).

Con la Circolare Ministeriale n. 58/E del 18/06/2001 si è ritenuto applicabile ai compensi amministratori, in analogia a quanto statuito per i redditi di lavoro dipendente, il **principio di cassa allargato**. Per cui i compensi che saranno erogati **entro il 12 Gennaio 2023** saranno deducibili dalle Società nel periodo d'imposta 2022 in stretta connessione con la tassazione degli stessi in capo all'amministratore, nello stesso periodo d'imposta. Ciò significa che al fine di usufruire della deducibilità fiscale del costo in oggetto per il corrente esercizio, è necessario che il **compenso agli amministratori** venga materialmente **pagato entro il 12/01/2023**.

La succitata Circolare, inoltre, precisa che le ritenute fiscali e contributive corrispondenti ai compensi erogati dal 01 gennaio 2023 al 12 gennaio 2023 dovranno essere versate comunque entro il 16 febbraio 2023 in analogia a quanto applicabile per i compensi di lavoro subordinato.

Cordiali saluti.

Per A.GI.SCO.

Dott. Francesco Lerro